

Milano, 20 dicembre 2016

Prot. n. 119/16  
SG/FC

Spett.le  
**Ministero dell'economia e delle  
finanze**  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione V - Ufficio IV  
Via XX Settembre, 97  
ROMA

**Oggetto: Risposta di Assosim al documento di consultazione recante modifiche per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi**

Assosim ringrazia codesto Ministero per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione in oggetto (di seguito "Bozza di decreto") e, previo confronto con i propri Associati, svolge le seguenti considerazioni.

\*\*\*

#### **Art. 1 Definizioni**

- ***Banca di comodo***

Si ritiene che la definizione di "banca di comodo" proposta nella Bozza di decreto, così come formulata, lasci spazio a diversi dubbi interpretativi; si chiede pertanto di inserire la medesima definizione presente nella Direttiva UE n. 2015/849 (di seguito "IV Direttiva"), del resto in linea con l'attuale definizione presente nel D.Lgs. 231/2007.

- ***Operazione, Operazione occasionale e Prestazione professionale***

La Bozza di decreto definisce:

Member of ICSA - International Council of Securities Associations

- “Operazione” come “l’attività consistente nella movimentazione o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale”;
- “Operazione occasionale” come “un’operazione riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente”;
- “Prestazione professionale” come “una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata”.

In proposito si osserva come tali definizioni, non riportando più, rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. 231/2007, una chiara distinzione tra intermediari bancari/finanziari e professionisti, ricomprendano ora attività non necessariamente legate alla movimentazione o alla trasmissione di mezzi di pagamento, con il conseguente rischio per gli intermediari bancari e finanziari di dover porre in essere tutti gli adempimenti a fini antiriciclaggio anche in caso di prestazione di attività diverse da quelle istituzionalmente riservate o di attività professionali.

Si chiede pertanto di rivedere le definizioni in discorso al fine di ripristinare la distinzione tra intermediari bancari/finanziari e professionisti, limitando pertanto a questa seconda categoria il riferimento alla prestazione intellettuale o commerciale e ai conseguenti adempimenti.

- ***Operazioni collegate***

Si osserva come la definizione di “operazioni collegate”, espunta dal D.Lgs. 231/2007 con D.Lgs. 151/2009, e oggi ripresa nella medesima formulazione di allora, riproponga dubbi già segnalati a suo tempo sul significato da attribuire alla stessa e sulla eventuale distinzione rispetto alla definizione di “operazioni frazionate”. L’assenza di analoga definizione nella IV Direttiva supporta la scrivente nella richiesta di eliminazione di tale definizione dalla Bozza di decreto.

- ***Persone politicamente esposte***

Si ritiene opportuno inserire nella definizione l’esplicita esenzione dalla categoria delle PEP per i “funzionari di livello medio o inferiore”, prevista all’art. 3, paragrafo 1, punto 9) della IV Direttiva.

- ***Trust espressi***

Si ritiene opportuno inserire una definizione di “trust espressi” che possa supportare i gli intermediari nella corretta individuazione della categoria di soggetti cui la norma fa riferimento.

**Art. 3 Soggetti obbligati**

***Intermediari stabiliti senza succursale (comma 2, lettera u)***

In relazione all’inclusione di tale nuova categoria tra i soggetti obbligati, si chiede conferma che in essa debbano essere inclusi gli intermediari che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi attraverso *tied agent* o punti di contatto.

Si sottolinea peraltro la nostra contrarietà a tale estensione, ponendosi un tema di potenziale duplicazione del regime normativo applicabile. Nell’eventualità in cui venga pertanto confermata tale impostazione, si considera opportuna una delimitazione della regolamentazione domestica effettivamente applicabile agli intermediari in discorso.

**Art. 15 Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati**

***Adozione di procedure oggettive e verificate (comma 1)***

Con riferimento all’obbligo imposto ai soggetti obbligati di adottare “procedure oggettive e verificate per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, si chiede di meglio precisare quali siano le verifiche da effettuarsi, le modalità di svolgimento e la funzione incaricata.

**OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

**Art. 17 Disposizioni generali**

- ***Operazioni occasionali frazionate (comma 1, lettera b)***

Si rileva il mancato inserimento nella Bozza di decreto della disposizione di cui all’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 che prevede la facoltà per gli intermediari di “individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate”. Al riguardo si ritiene opportuno che la facoltà in questione venga ripresa nei provvedimenti attuativi di Banca d’Italia con esplicitazione dei criteri di individuazione di tali classi.

- ***Adeguata verifica nei confronti dei clienti già acquisiti (comma 4)***

Si chiede conferma del fatto che l'adeguata verifica nei confronti della clientela già acquisita debba effettuarsi solo nei casi di innalzamento del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

**Art. 18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica**

- ***Identificazione del cliente e verifica della sua identità (comma 1, lettera a)***

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Bozza di decreto, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso "l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente".

A parere della scrivente, tale formulazione sembrerebbe imporre che (i) l'identificazione della clientela debba avvenire necessariamente sulla base di un documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente (e non più anche "mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato" come previsto dal Provvedimento di Banca d'Italia sull'adeguata verifica del 3 aprile 2013) e che (ii) la verifica, a sua volta, debba essere effettuata sulla base di fonti affidabili e indipendenti ulteriori rispetto al documento acquisito in fase di identificazione.

Questa lettura sembrerebbe trovare conferma nel successivo articolo 19 che, nel disciplinare le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, prevede che (i) l'identificazione debba essere svolta "previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente" e che (ii) la verifica dell'identità sia effettuata tramite "riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione".

In proposito si rileva come la Bozza di decreto introduca oneri che vanno oltre il disposto del D.Lgs 231/2007 e del Provvedimento di Banca d'Italia del 2013 e che non trovano peraltro riscontro nella IV Direttiva. Si richiede pertanto un intervento modificativo del testo rilevante della Bozza di decreto al fine di riallineare la disciplina della identificazione e verifica della clientela a quella previgente, così come confermata dalla IV Direttiva. A tal fine, in particolare, si evidenzia come l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della IV Direttiva, secondo cui sembrerebbe sufficiente acquisire informazioni da "una fonte affidabile e indipendente" (quale pacificamente è il documento di identità) ai fini tanto della identificazione quanto della verifica dell'identità del cliente, non si discosti affatto dall'analoga previsione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2007.

- ***Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità (comma 1, lettera b)***  
Al riguardo si chiede di precisare quali misure siano ritenute idonee a ricostruire “con ragionevole attendibilità” l’assetto proprietario e di controllo del cliente e di confermare che, in presenza di indicazioni sul titolare effettivo contenute nel registro centrale di ciascuno Stato membro, tali informazioni siano da ritenersi sufficienti per una ricostruzione ragionevolmente attendibile a tali fini.
  
- ***Verifica dell’identità posticipata (comma 3)***  
Si chiede di ripristinare il termine di 30 giorni per il completamento delle procedure di verifica, come previsto dal Provvedimento di Banca d’Italia del 2013, anche al fine di allinearli con l’analogo termine di cui all’art. 32, comma 2, lettera b), della Bozza di decreto che ai fini della tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni relativi ai clienti da conservare. Si rammenta che peraltro la IV Direttiva non prevede alcun termine specifico, limitandosi a richiedere il completamento della verifica “il più presto possibile dopo il primo contatto” (art. 14, paragrafo 2).

#### **Art. 19 Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica**

- ***Condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi***  
Si ritiene opportuno il recepimento nella Bozza di decreto della previsione di cui all’art. 45, paragrafo 1, della IV Direttiva che prescrive l’attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo, tra le altre cose, per la condivisione all’interno del gruppo ai fini di AML/CFT.
  
- ***Fonti affidabili e indipendenti (comma 1, lettera b)***  
Nelle more della pubblicazione da parte di Banca d’Italia dei provvedimenti attuativi in versione aggiornata, si chiede di confermare l’elenco delle fonti affidabili e indipendenti contenuto nel Provvedimento di Banca d’Italia del 2013.
  
- ***Informazioni su scopo e natura del rapporto (comma 1, lettera c)***  
In relazione alla natura delle informazioni da acquisirsi autonomamente da parte dei soggetti obbligati per la verifica di dati e informazioni forniti dal cliente, si chiede di confermare che si tratti delle informazioni previamente acquisite in occasione dell’instaurazione di precedenti rapporti o all’instaurazione di ulteriori. La presenza nel testo della congiunzione “anche” sembra infatti suggerire la necessità di raccogliere informazioni da ulteriori e non meglio specificate fonti.

- ***Adeguata verifica per le attività di assicurazione (comma 3)***

Per mero scrupolo, si chiede di confermare che la disposizione di cui al comma 3 si applica ai soli soggetti obbligati che svolgono “attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate agli investimenti” di cui all’art. 3, comma 2, lettere n) e o) e non anche agli intermediari bancari finanziari che prestano servizi diversi da “attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate agli investimenti” nei confronti dei primi.

**Art. 20 Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi da persone fisiche**

- ***Criterio di individuazione nelle società di capitali (comma 2, lettera b)***

Con riferimento ai criteri di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali controllate attraverso catene partecipative, si chiede se possa ritenersi ancora valida l’interpretazione offerta da Banca d’Italia nelle FAQ in merito all’applicazione della soglia presuntiva del 25% più uno<sup>1</sup>.

- ***Il concetto di “controllo” (comma 3)***

Per maggior chiarezza applicativa si riterrebbe opportuno richiamare la nozione civilistica del “controllo” di cui all’art. 2359 c.c., così come già precisato da Banca d’Italia in una FAQ.

---

<sup>1</sup> Cfr. FAQ Banca d’Italia: “Quando scatta la soglia presuntiva del 25% più uno per l’individuazione del titolare effettivo in caso di persone giuridiche controllate attraverso catene partecipative? In base all’allegato tecnico al decreto antiriciclaggio, il titolare effettivo di una società va individuato “nella persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica... tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale”. Tale previsione, che replica quasi letteralmente l’analoga disposizione comunitaria (cfr. art. 3, comma 5, lett a, i) della direttiva 2005/60), lascia aperto il dubbio se sia necessario, affinché scatti la soglia presuntiva del controllo, che la persona fisica posta al vertice della catena partecipativa detenga - nei fatti - una percentuale superiore al 25% della società cliente ovvero se sia sufficiente che la soglia del 25% sia detenuta dall’ultimo livello della catena partecipativa. Si tratta di una questione discussa già a livello europeo, risolta in maniera differenziata nei diversi Paesi (cfr. in merito, il “Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive”, predisposto dall’Anti Money Laundering Committee, consultabile al seguente indirizzo internet: [http://www.esma.europa.eu/system/files/jc\\_2011\\_096.pdf](http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_2011_096.pdf)). Ciò posto, nel Provvedimento del 3 aprile 2013, è stata preferita la nozione più ampia in virtù della quale vanno identificate come titolari effettivi tutte le persone fisiche che detengono una partecipazione di controllo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella società cliente.”

- ***Critério residuale di individuazione del titolare effettivo (comma 4)***

Si ritiene opportuno l’inserimento all’art. 1 della Bozza di decreto di una definizione che chiarisca cosa si intende per “poteri di amministrazione o direzione della società” al fine di delimitarne la portata, posto che l’attuale formulazione potrebbe portare, nei fatti, a individuare quali titolari effettivi un numero eccessivamente ampio di soggetti. Si chiede inoltre di chiarire se, come sembrerebbe emergere dal nuovo dato testuale, il criterio residuale sopra richiamato debba essere applicato in ogni caso, individuando sempre un titolare effettivo, anche se la portata ampia di tale criterio potrebbe potenzialmente condurre all’individuazione di uno o più soggetti che, di fatto, non abbiano alcuna influenza sulle decisioni riservate ai soci<sup>2</sup>.

Si coglie l’occasione per segnalare, tra gli altri, il caso concreto delle società sottoposte a procedura concorsuale nelle quali l’individuazione del titolare effettivo risulta talvolta assai difficoltosa posto che (i) il soggetto incaricato da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti con il cliente o della sua rappresentanza è da considerarsi esecutore ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia del 2013 e che (ii) i soci individuati come titolari effettivi in via diretta o indiretta in base alle risultanze della visura camerale e/o alla documentazione disponibile, non ricoprono più tale ruolo oppure non sono rintracciabili.

**Art. 22 Obblighi del cliente**

***Conservazione delle informazioni sulla propria titolarità effettiva (comma 2)***

Con riferimento all’obbligo del cliente di conservare informazioni sulla propria titolarità effettiva “per un periodo non inferiore a cinque anni”, si chiede di precisare a partire da quando tale termine decorra.

**Art. 23 Misure semplificate di adeguata verifica della clientela**

- ***Indici di rischio relativi a tipologie di clienti (comma 2, lettera a)***

Si ritiene opportuno reinserire tra le tipologie di clienti a basso rischio la categoria degli intermediari bancari e finanziari o di quegli altri intermediari finanziari per i quali è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 231/2007.

In proposito si coglie l’occasione per richiamare una frequente ipotesi nella quale gli intermediari italiani si trovano ad operare ricoprendo il ruolo di sub-depositario di titoli

---

<sup>2</sup> Come attualmente previsto nell’Allegato 1 del Provvedimento di Banca d’Italia dell’aprile 2013.

depositati in un conto terzi da un intermediario estero residente in Paese a basso rischio per conto di un investitore finale (italiano o estero). In tali casi si ritiene opportuno che l'intermediario italiano possa continuare a effettuare esclusivamente una verifica semplificata nei confronti del proprio cliente (l'intermediario estero sub-depositante), che a sua volta effettuerà l'adeguata verifica nei confronti del proprio cliente intestatario dei titoli, in conformità alla normativa equivalente della giurisdizione di appartenenza.

- ***Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione (comma 2, lettera b, n. 4)***

Si richiede un chiarimento in merito alla nozione di “prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria”.

#### **Art. 24 Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela**

- ***Operatività a distanza (comma 2, lettera b, n. 3)***

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento” e, nello specifico, se possano ritenersi ancora valide le procedure a tal fine previste nel Provvedimento di Banca d'Italia del 2013, Parte IV, Sezione II, paragrafi 3 e 4.

- ***Rapporti di corrispondenza transfrontalieri (comma 5, lettera b)***

Si ritiene opportuno limitare l'applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata a rapporti di corrispondenza transfrontalieri con enti creditizi o istituti finanziari di paesi terzi che non applichino misure equivalenti a quelli previsti dalla IV Direttiva.

#### **Art. 26 Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi**

Si rileva il mancato recepimento nella Bozza di decreto delle disposizioni di cui all'art. 28 della IV Direttiva in relazione alla facoltà del soggetto obbligato, nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di ricorrere a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo.

### **Art. 28 Responsabilità dei soggetti obbligati**

Si ritiene opportuno riformulare l'articolo 28 per chiarire che le verifiche su dati e documenti raccolti dai terzi debbano essere effettuate solo nei casi in cui i soggetti obbligati ne abbiano richiesto la trasmissione ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Bozza di decreto.

### **Art. 34 Disposizioni specifiche in materia di obblighi di conservazione**

Si segnala sin da ora l'opportunità che la Banca d'Italia, nell'adozione delle disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, consentano, in ragione dell'apparente eliminazione dell'archivio unico informatico con le caratteristiche sino ad oggi previste, una maggior flessibilità sulle modalità di conservazione dei dati e sulle soluzioni informatiche da adottarsi.

### **Art. 39 Divieto di comunicazione**

Si segnala un errore materiale nella formulazione del comma 3 ("tra gli intermediari e finanziari") e l'opportunità di precisare che la disposizione di cui al medesimo comma 3 sia valida a maggior ragione con riferimento alla comunicazione tra gli intermediari e le loro succursali e filiazioni situate in Stati membri.

### **Art. 42 Obbligo di astensione**

Si prende atto della mancata riproduzione della disposizione di cui all'art. 23, comma 1-bis, del D.Lgs. 231/07, che disciplina le modalità di restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del cliente in caso di sopravvenuto obbligo di astensione. Al riguardo si chiede di fornire indicazioni in merito alle procedure da porre in essere in tali circostanze, posto l'apparente venir meno dell'attuale disciplina.

### **Art. 46 Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati**

Si chiede di precisare quali siano le funzioni tenute agli obblighi di comunicazione nel caso di soggetti obbligati privi degli organi di controllo menzionati all'art.46, comma 1, quali ad esempio le succursali.

## SANZIONI

### **Art. 55 Fattispecie incriminatrice**

L'art. 55, comma 5, ove si afferma che “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi” – pur riproponendo l'esatto contenuto dell'art. 55, comma 9 nella sua formulazione attuale – a nostra opinione dovrebbe essere rimosso dalla Bozza del decreto, poiché tale previsione risulta priva di contesto in un'ottica di cooperazione attiva al contrasto del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Quanto detto assume, altresì, maggior rilievo alla luce dei dati normativi contenuti nel Considerando n. 59 e nell'art. 59 della IV Direttiva, in quanto applicabili per analogia anche alle sanzioni di natura penale.

### **Art. 58 Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**

Si chiede di restringere l'illecito amministrativo di cui all'art. 58, comma 1 ai soli casi di omessa segnalazione di operazione sospetta, al fine di non disincentivare le segnalazioni seppur tardive.

In subordine, nell'eventualità in cui si optasse per il mantenimento di tale disposizione, sarebbe opportuno chiarire il momento in cui si configuri la tardività della comunicazione (a titolo esemplificativo, la data dell'operazione o il momento in cui l'intermediario entra in possesso di tutti gli elementi per poter classificare l'operazione o il comportamento del cliente come sospetto). La definizione del concetto di tardività della comunicazione dovrebbe inoltre tener conto della complessità organizzativa/operativa dell'intermediario e/o dell'operazione stessa.

### **Art. 59 Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati**

Analogamente a quanto osservato in commento all'art. 58, si chiede l'eliminazione della sanzione in caso di comunicazione tardiva da parte di un componente di un organo di controllo presso il soggetto obbligato.

### **Art. 62 Disposizioni sanzionatorie specifiche per intermediari bancari e finanziari**

Si ritiene eccessiva l'estensione a tutto il personale dell'ente delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 62, comma 2, soprattutto avuto riguardo all'ampia formulazione della fattispecie illecita e all'elevato ammontare delle sanzioni. A questo si aggiunga il fatto che nella IV Direttiva non si ritrova analogo riferimento. Si propone pertanto di riformulare la norma in coerenza con quanto previsto dagli artt. 144-ter TUB e 190-bis TUF, come segue:

“2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e al personale dell'ente, quando le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

- a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva esposizione dell'ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) la condotta ha contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo ovvero di provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 66, comma 1;
- c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile”.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

In termini generali, si ritiene necessario che le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del decreto oggetto della presente consultazione, continuino a trovare applicazione fino al loro effettivo aggiornamento, ove compatibili. E, in tal senso, si chiede di modificare la rubrica dell'articolo in "Disposizioni transitorie e finali", analogamente a quanto disposto dall'art. 66 del D.Lgs. 231/2007.

In aggiunta, al fine di agevolare la continuità operativa, sarebbe utile precisare, contestualmente all'emanazione del decreto o quanto prima, quali disposizioni vigenti delle Autorità di settore siano da considerarsi ancora allineate al nuovo contesto normativo.

\*\*\*

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

